

## 8. Diritti e agevolazioni

### 8.1. Esercizio del diritto di voto dei disabili

La prima legge emanata per agevolare il voto ai disabili è la n° 15/91.

L' art. 1 recita testualmente: " *in attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche..*".

Premessa giusta quella dell'articolo 1 della legge 15/91, che auspica la piena applicazione della legge 13/89 nella parte che dispone, l'obbligo degli Enti locali di permettere di espletare un diritto/dovere quale il voto anche ai disabili.

Riteniamo importante per i disabili aver acquisito una legge che permette al cittadino con difficoltà motorie di esercitare il diritto di voto senza il quale diventava una vera impresa adempiere a questo fondamentale diritto/dovere.

Successivamente sono state emanate altre disposizioni che, oltre a risolvere alcuni problemi di carattere burocratico, hanno permesso anche ai disabili più gravi di esercitare il proprio diritto/dovere fondamentale.

La legge 17/2003 ha concesso inoltre, la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in comune diverso da quello di residenza mentre il **D.L. 1** del 3/1/2006 (trasformato in legge 22/2006) ha concesso la possibilità di voto a quei disabili che, a causa della propria invalidità, sono costretti a dipendere da apparecchiature sanitarie

Ecco in breve cosa dicono le leggi in materia:

#### **Legge n. 15 del 15/1/2001**

Gli elettori disabili che non possono esercitare il proprio diritto di voto nella propria sezione del comune ha diritto di votare in altra sezione che sia ubicata in stabile esente da barriere architettoniche, (art.1 comma 1), e dove sia allestita almeno una cabina elettorale accessibile e con le caratteristiche indicate dall'art. 2 cioè :

- ◇ accessibilità alle carrozzelle
- ◇ lista dei candidati posti ad un' altezza tale da permettere un' agevole lettura
- ◇ piano di scrittura con un' altezza di circa 80 centimetri
- ◇ le sezioni così predisposte debbono essere chiaramente identificate mediante affissione di apposita segnaletica

#### **Legge 17 del 5/2/2003**

Viene concessa la possibilità di esercitare il diritto di voto in qualsiasi comune (quindi non solo in quello di residenza)

#### **Legge 22 del 27/1/2006(conversione in legge del DL 1 del 3/1/2006)**

Viene concessa la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto presso il proprio domicilio nel caso il disabile sia dipendente da apparecchiature elettromedicali

#### **Come fare?**

Esibire al presidente del seggio prescelto, certificato attestante la condizione di non deambulante rilasciato da un medico della Unità Sanitaria Locale.

**Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente** ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, (art. 1 comma 5) .

**Legge 104 del 5/2/1992 ( art. 39)**

- ◇ I comuni debbono organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
- ◇ Le unità sanitarie locali debbono predisporre, nei giorni della consultazione elettorale, un servizio nei vari comuni per il rilascio delle attestazioni di cui all'art 1 della L. 15/91, con un adeguato numero di medici; ciò per rendere agevole l'esercizio del diritto di voto.
- ◇ il disabile si può far accompagnare in cabina da un accompagnatore di sua fiducia, o come stabilisce la legge 6/2004 (che ha istituito l'amministratore di sostegno), da questa figura giuridica.

**8.2. Diritto alla privacy**

I principi fissati dalla legge sulla privacy (legge n. 675/96) sono:

- ⇒ il principio della condotta, secondo cui i dati debbono essere trattati in modo lecito e con correttezza;
- ⇒ il principio di finalità, secondo cui i dati devono essere raccolti e registrati per scopi predeterminati, espliciti e legittimi, non utilizzati in altre operazioni di trattamento, incompatibili e non autorizzate;
- ⇒ il principio della qualità, per cui i dati devono essere esatti, aggiornati e non possono essere rimessi all'arbitrio del singolo titolare (responsabile del trattamento);
- ⇒ il principio della pertinenza, secondo cui i dati debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
- ⇒ il principio della conservazione e dell'oblio, il quale consacra la regola che i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per cui essi sono stati raccolti e trattati.

Ad integrazione delle norme generali contenute nella legge 675/96 sono state approvate alcune importanti disposizioni:

- ⇒ sul trattamento dei dati «sensibili» da parte dei soggetti pubblici (d.l. n. 135/99);
- ⇒ riguardo ai dati sulla salute trattati da organismi sanitari pubblici e da professionisti sanitari convenzionati o accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (d.l. n. 282/99);
- ⇒ specifiche misure minime di sicurezza, obbligatorie anche sul piano penale, riguardanti anche i dati di natura sensibile (d.p.r. n. 318/99).

La Pubblica Amministrazione può conservare e trattare dati personali (art.1, d.l. n. 135/99):

- ⇒ in materia di collocamento obbligatorio, per l'assunzione delle categorie protette;
- ⇒ per garantire pari opportunità;
- ⇒ per l'accertamento di obblighi fiscali e contributivi;
- ⇒ per adempiere a compiti di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- ⇒ per svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici e privati;
- ⇒ per assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici riabilitativi per i disabili;

- ⇒ per assicurare un'adeguata informazione alla famiglia della persona disabile;
- ⇒ per curare l'integrazione sociale, per realizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi in favore dei portatori di handicap, ecc.

### *Nota*

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato. Essi vanno comunque trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di appositi codici identificativi.

Dalla Pubblica Amministrazione è permessa l'identificazione unicamente in casi di documentata necessità (d.l. n. 135/99, art. 3) e/o intervento della magistratura.

### **8.3. Autocertificazione**

Per lungo tempo, i certificati e le dichiarazioni autenticate sono state il simbolo di una burocrazia asfissiante e vessatoria, che considerava il cittadino come un suddito, fino a fargli fare il fattorino, da un ufficio all'altro, per trasmettere dati personali già in suo possesso. L'autocertificazione rappresenta perciò una rivoluzione nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, per cui i cittadini non sono più sudditi, ma utenti o clienti, mentre le amministrazioni non sono più strumenti di vessazione, ma erogatori di servizi per la collettività.

Riferimenti legislativi per l'autocertificazione:

legge n. 15/68;

legge n. 59/97.

Il d.p.r. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) porta a sintesi i testi emanati a partire dall'entrata in vigore della legge n. 127/97 in materia di semplificazione amministrativa e sull'accesso alle informazioni.

Dal 30 marzo 2001 è entrato in vigore il nuovo regolamento dello stato civile: le amministrazioni pubbliche non possono più chiedere ai cittadini certificati riguardanti dati già in loro possesso, e per i quali è ammessa l'autocertificazione.

I registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, grazie alla nuova legge, sono sostituiti da un archivio informatico.

Per la gran parte dei certificati è sufficiente una semplice dichiarazione, in sostituzione di certificati e atti notori, sottoscritta dal cittadino, resa su appositi moduli predisposti solo da completare, o anche su un comune foglio di carta, indicando il dato che si vuol dichiarare (art. 46 R), anche se inviata via fax o per via telematica. Il pubblico ufficiale ha il dovere di accettare la dichiarazione; la mancata accettazione è sanzionata dall'articolo 74 come «Violazione dei doveri di ufficio».

Ai fini della negoziazione sociale, le norme sulla semplificazione e autocertificazione rivestono particolare importanza per:

- ⇒ l'accesso a documenti e atti delle amministrazioni pubbliche (art. 59 R);
- ⇒ autocertificazione sui dati personali e con particolare attenzione ai fini dell'**ISE** (redditometro) (art. 46 R).

---

Le norme sull'autocertificazione prevedono dichiarazioni sostitutive per i seguenti certificati:

- ⇒ residenza;
- ⇒ cittadinanza;
- ⇒ godimento di diritti civili e politici;
- ⇒ stato di celibe, coniugato, vedovo, separato, divorziato;
- ⇒ stato di famiglia;
- ⇒ stato di nascita;
- ⇒ esistenza in vita;
- ⇒ nascita del figlio;
- ⇒ decesso del coniuge, di ascendente, di discendente;
- ⇒ anagrafico di morte;
- ⇒ iscrizione ad albi di pubbliche amministrazioni;
- ⇒ appartenenza a ordini professionali;
- ⇒ titolo di studio e qualifica professionale posseduta;
- ⇒ esami sostenuti;
- ⇒ situazione reddituale o economica ai fini fiscali e della concessione di benefici;
- ⇒ tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
- ⇒ assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- ⇒ possesso del codice fiscale;
- ⇒ possesso della partita IVA;
- ⇒ stato di disoccupazione;
- ⇒ qualità di pensionato e categoria di pensione;
- ⇒ qualità di studente;
- ⇒ qualità di casalinga;
- ⇒ qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche;
- ⇒ iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- ⇒ non aver riportato condanne penali;
- ⇒ dichiarazione di vivere a carico;
- ⇒ certificati, estratti e attestati per l'iscrizione a scuole o ad università;
- ⇒ tutti i certificati per la motorizzazione;
- ⇒ non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento.

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione che attestino stati e fatti personali non modificabili nel tempo hanno validità illimitata; gli altri certificati hanno validità semestrale.

Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che li sostituiscono, e possono essere inviate anche via fax e/o per posta elettronica.

Ai soggetti privati la legge consente la facoltà o meno di accogliere l'autocertificazione.

---

Non possono essere sostituiti da autocertificazione:

- ⇒ certificati medici;
- ⇒ certificati sanitari;
- ⇒ certificati di conformità alle norme europee;
- ⇒ certificati di origine, marchi e brevetti.

#### **8.4. Carta d'identità elettronica**

Un passo avanti rispetto alle autocertificazioni è rappresentato dalla carta d'identità elettronica e dalla firma digitale, che consentiranno l'identificazione sicura del cittadino-utente nei suoi rapporti con le amministrazioni (e anche nelle sue transazioni tra privati).

Al cittadino non sarà chiesto altro che comunicare, per una sola volta, al sistema delle amministrazioni pubbliche, la variazione dei dati che lo riguardano (la nascita di un figlio, il cambio di residenza ecc.).

#### **8.5. Il diritto di praticare attività sportiva**

Teoricamente tutti possono praticare attività sportiva, salvo impedimenti di natura fisica. Ogni disabilità, anche temporanea, comporta un ridimensionamento drastico, soprattutto dopo una fase postoperatoria, dell'attività sportiva precedentemente interrotta.

Per la maggioranza dei disabili, la scelta della disciplina sportiva deve essere molto oculata, ma il disabile motorio deve prestare particolare attenzione nell'evitare le attività sportive violente e/o pericolose per la sua incolumità fisica.

Non esistono sport consigliati: tennis, golf, pallacanestro, pallavolo, pallamano, bocce, tiro con l'arco, marcia, corsa, ciclismo, nuoto, pattinaggio ecc. possono valere per una moltitudine di disabili, ma non per tutti, perché l'attività sportiva da scegliere è comunque vincolata al tipo di handicap (motorio, visivo, uditivo, fisico e psichico).

La pratica dell'attività sportiva agonistica delle persone con handicap è subordinata alla concessione dell'idoneità; la tutela, la pratica e i protocolli per la predetta attività sono disciplinati dai seguenti dispositivi di legge:

- ⇒ decreti del ministro della Sanità del 18/02/82 (in G.U. n. 63/82), del 28/02/83 (in G.U. n. 72/83) e del 4/03/93 (in G.U. n. 64/93);
- ⇒ legge n. 104/92 (art. 23).

Le visite mediche per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica devono essere annuali e, per i casi particolari, a intervalli inferiori (decreto del ministro della Sanità del 4/03/93).

La pratica sportiva è regolamentata dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e per esso demandata a un'unica Federazione, la Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La FISD può promuovere le seguenti attività: pallacanestro in carrozzina; atletica leggera; calcio; nuoto; equitazione (ippoterapia); torball (privi della vista che

giocano con un pallone sonoro); tandem (privi della vista che pedalano con vedente seduto avanti); calcetto; judò (praticabile tra privi della vista e tra privi della vista contro persone vedenti).

A parere degli autori, al fine di garantire le pari opportunità sportive e riabilitative, cui certamente anche le disabilità mentali hanno pieno titolo, la FISD dovrebbe inserire tra le sue attività sportive anche la musicoterapia e danzaterapia (legge n. 180/78).

#### **8.6. «Carte dei servizi» per i cittadini/clienti**

La Carta dei servizi è un accordo, un patto o un contratto in cui viene stabilito il dovere della Pubblica Amministrazione di soddisfare necessità, esigenze e il diritto del cittadino-utente di avere risposte certe e professionali. In questo rapporto, la Pubblica Amministrazione definisce, da un lato, gli standard di qualità e il sistema di obblighi per la gestione del servizio e, dall'altro, la possibilità offerta al cittadino-utente, singolarmente o tramite le associazioni, di essere tutelato dalle cause d'inefficienza del servizio.

Dal 1995 ad oggi, numerose sono state le iniziative per migliorare la qualità dei servizi e quasi tutte le amministrazioni pubbliche, senza distinzioni geografiche, hanno emanato e adottato la Carta dei servizi.

Vi sono ancora molti problemi da risolvere, e, in particolare, la carenza d'informazione, che è causa:

- ⇒ del non coinvolgimento del personale, per cui molti operatori continuano a restare ai margini del processo innovativo;
- ⇒ della mancata conoscenza dell'esistenza di questo strumento da parte del cittadino-utente.

Le Carte dei servizi prevedono:

1. che i servizi pubblici debbano assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni;
2. il diritto d'accesso all'informazione;
3. il dovere d'informare i cittadini/utenti, con ogni strumento utile;
4. la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico;
5. l'istituzione di un Comitato permanente per garantire l'attuazione della Carta dei Servizi;
6. la garanzia dell'efficienza ed efficacia del servizio pubblico;
7. la programmazione, ogni anno, di un «Piano dei servizi»;
8. il diritto di essere rimborsati se i soggetti preposti forniscono un servizio inadeguato;
9. procedure accessibili per i reclami, di semplice comprensione e facile utilizzazione;
10. il diritto del cittadino di essere informato sull'iter dell'istanza, e, in caso di reclamo, di conoscere il nominativo del dipendente responsabile del settore (legge n. 241/90);
11. sanzioni amministrative e disciplinari a carico dell'operatore responsabile, in caso d'inosservanza dei principi sopra elencati.

I principi presenti nelle Carte dei Servizi fanno riferimento:

- ⇒ alla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri (in G.U. n. 43/94), concernente i «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;
- ⇒ alla legge n. 273/95, articolo 2, recante le «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»;

- 
- ⇒ al d.p.c.m. del 19/05/95 (in G.U. n. 125/95), relativo allo schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»;
  - ⇒ allo schema generale di riferimento per l'adozione delle «Carte dei servizi del settore previdenziale ed assistenziale» (in G.U. n. 4/96), che assicura agli utenti dei servizi pubblici (sanità, assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazione, libertà e sicurezza della persona, libertà di circolazione, erogazione d'acqua, luce e gas) una corretta ed efficiente gestione degli stessi.

Le direttive legittimano i diritti degli utenti e sanciscono i doveri, da parte degli uffici pubblici, nei confronti dei cittadini clienti, che sovente loro malgrado sono costretti a subire ritardi, negligenze, scortesie, disagi, piccoli e grandi abusi, mancanza di rispetto e trattamento ineguale da chi è preposto a fornire i pubblici servizi.

Per tradurre in realtà quanto stabilito nelle direttive, occorre l'impegno di tutti i cittadini, che devono segnalare e denunciare, senza timore alcuno, le inadempienze che dovessero verificarsi nei pubblici uffici.

### **8.7. Disabili detenuti**

Anche i disabili, per differenti motivazioni, possono essere sottoposti a procedimento penale e/o reclusi.

La situazione dell'assistenza sanitaria nelle carceri è assai grave e su una popolazione carceraria di circa 60.000 detenuti, si contano oltre 5000 sieropositivi, 20.000 tossicodipendenti e 8750 casi di epatite cronica B e C. Inoltre ci sono circa 6500 detenuti affetti da turbe psichiche.

Il Sistema Sanitario Penitenziario prevede:

- ⇒ nelle carceri di I livello (quelle con un massimo di 220 detenuti) l'assistenza sanitaria e specialistica di base;
- ⇒ nelle carceri di II livello (quelle con più di 220 con detenuti) anche un'infermeria attrezzata, con letti per degenti;
- ⇒ nelle carceri di III livello (Regina Coeli di Roma, Opera di Milano, Ucciardone di Palermo, nonché le carcere di Pisa, Bari e Messina) un centro clinico diagnostico e terapeutico, in alcuni casi dotato di sale operatorie.

La legge n. 296/93 prevede che i detenuti, in caso di reale necessità, siano ricoverati negli ospedali pubblici per ricevere le necessarie cure; succede però che talora sia negato questo diritto, perché sono considerati «di fastidio» per la struttura ospedaliera, in quanto piantonati. Sarebbe opportuno quindi che negli ospedali delle grandi città ci fosse un reparto attrezzato per il ricovero dei detenuti.

Nel carcere i detenuti disabili non autosufficienti, costretti su carrozzelle, non possono nemmeno usufruire dell'ora d'aria concessa a tutti gli altri. Spesso sono ospitati nel reparto infermeria, anch'esso con barriere, e il passaggio al cortile utilizzato per «l'aria» è segnato da un forte dislivello che costituisce una seria barriera architettonica. Attualmente il disagio è colmato, in parte, da volontari disponibili ad aiutare i detenuti disabili, ma riteniamo che non sia giusto aggiungere, con queste barriere, ulteriori limitazioni di movimento che rendono più grave e più dura la pena.

I Ministeri della Giustizia, dell'Interno e della Difesa devono emanare appositi decreti riguardanti le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena (legge n. 104/92, art. 37, avente per titolo «Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata», modificato dalla legge n. 66/96).

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha emesso un decreto, datato 17 gennaio 1995, che fa riferimento unicamente alle barriere architettoniche che limitano la mobilità del detenuto disabile.

Il decreto legislativo 22 giugno '99, sul passaggio dalla medicina penitenziaria alla medicina territoriale, dispone che i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura. Ma il coordinamento del diritto alla salute dentro le carceri e fuori di esse non è ancora del tutto operante, tanto che si verifica che:

- ⇒ il malato mentale assistito dal CIM (Centro d'Igiene Mentale) dentro le carceri, fuori non ha la continuità del trattamento;
- ⇒ il tossicodipendente, spesso, è trattato da malato mentale;
- ⇒ la magistratura di sorveglianza non tutela, ma comprime i diritti dei detenuti.

Il decreto 20/04/2000 (G.U. n. 126/2000) avvia il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria al SSN e alle ASL. Esso prevede che ogni ASL, nel cui territorio ci sia un carcere, debba adottare un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati.

Il Ministro della Sanità ha emesso un decreto, datato 21/04/2000 (G.U. n. 120/2000), che garantisce maggiormente lo stato di salute dei detenuti, e i cui obiettivi sono: la salute, le attività di prevenzione, le attività di cura, la medicina generale, l'assistenza farmaceutica, la medicina specialistica, l'assistenza ai tossicodipendenti, l'assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute, le patologie infettive, la tutela della salute mentale, gli istituti o sezioni speciali per gli infermi e i minorati psichici (centri di osservazione e istituti minorili) e le attività di riabilitazione. Esso definisce in maniera inequivocabile: i modelli organizzativi, il ricovero nelle unità operative di degenza e i compiti dello Stato, delle Regioni e delle ASL.

Poiché i reclusi, oggi, non hanno la possibilità di difendersi, la proposta di legge del «Difensore civico delle persone private della libertà personale» può difendere, tutelare e rendere effettivi i diritti inderogabili dei detenuti, a partire da quello alla salute, nei confronti delle Istituzioni.

## **8.8. Valutazione della situazione economica dei soggetti disabili che richiedono prestazioni sociali agevolate**

### **8.8.1. L'ISEE**

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente o «riccometro») è il sistema attraverso il quale si calcola la capacità di partecipazione alle spese per il costo di un servizio (decreti legislativi nn. 109/98 e 130/2000).

I Comuni e tutte le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad utilizzare l'ISEE come punto di riferimento per tutte le scelte in materia di prestazioni sociali, che prevedono tariffe agevolate, riduzioni, o esenzioni, non destinate alla generalità dei cittadini:



- ⇒ asili nido;
- ⇒ assegno per il 3° figlio (art. 65, legge 448/98);
- ⇒ assegno di maternità per le casalinghe (legge 448/98, art. 66);
- ⇒ assistenza domiciliare.
- ⇒ case di riposo;
- ⇒ refezione scolastica;
- ⇒ residenze sanitarie assistite;
- ⇒ trasporto scolastico;
- ⇒ altri servizi eventualmente contenuti nel regolamento comunale.

L'ISEE valuta la situazione economica dell'intero nucleo familiare al 1° luglio di ogni anno: non corrisponde al reddito complessivo, ma è un indicatore della situazione economica del nucleo familiare sulla base di vari dati secondo la scala di equivalenza (numero dei componenti, presenza di un solo genitore con figli minori, presenza di figli mi-nori con entrambi i genitori che lavorano, presenza di componenti con handicap superiore al 66%).

Le voci che concorrono alla valutazione della capacità economica di un nucleo familiare sono tre, riferite al 31 dicembre precedente:

- ⇒ l'Indicatore del reddito: considera i redditi IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, nonché i redditi derivanti dalle attività finanziarie (titoli di Stato, conti bancari e postali, azioni e fondi d'investimento) calcolati applicando il tasso d'interesse del 4,52% del patrimonio mobiliare posseduto. Dalla somma ottenuta si detrae l'eventuale fitto della casa in locazione, secondo i casi, fino a un massimo di 5164,57 euro circa;
- ⇒ l'Indicatore del patrimonio immobiliare (il 20% del valore degli immobili posseduti calcolato con gli stessi criteri dell'ICI, detraendo fino a un massimo di 51.645,7 euro, nel caso che la famiglia risieda in un'abitazione di sua proprietà) e del patrimonio mobiliare il nucleo familiare.

#### Calcolo ISEE

La somma dell'Indicatore del reddito con l'Indicatore del patrimonio immobiliare e mobiliare, divisa per il parametro relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, più le maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza (vedi tabella alla pagina seguente), costituisce l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

#### *Scala di equivalenza*

| Numero di componenti<br>del nucleo familiare | Parametro |
|--|-----------|
| 1  | 1,00      |
| 2  | 1,57      |
| 3  | 2,04      |
| 4  | 2,46      |
| 5  | 2,85      |

Il parametro è maggiorato di:

- ⇒ 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- ⇒ 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- ⇒ 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente superiore al 66%;
- ⇒ 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e d'impresa.

A titolo di esempio:

- ⇒ se un nucleo familiare di tre persone, composto da due genitori e un bambino, ha un indicatore della situazione economica di 43.000 euro e i genitori lavorano, il calcolo dell'ISEE sarà: 43.000 euro: (2,04 + 0,2) = 19.196,42 euro;
- ⇒ se il nucleo familiare è di quattro persone, composto da due genitori lavoratori e due bambini, il calcolo dell'ISEE sarà: 43.000 euro: (2,46 + 0,2) = 16.165,41 euro.

Nella gran parte dei casi il nucleo familiare di riferimento coincide con il nucleo convivente. Tuttavia, secondo il tipo di servizio per il quale si richiede l'accesso o l'agevolazione, il nucleo può essere stabilito in modo specifico dal Comune o da altre amministrazioni che forniscono il servizio stesso.

Per l'accesso alle tariffe agevolate (decreti legislativi n. 109/98 e n. 130/2000) occorre presentare un'autocertificazione della situazione economica propria e dei componenti del nucleo familiare all'ente al quale si chiede il servizio, oppure ad un CAAF, oppure al Comune.

I dati reddituali sono trascritti telematicamente su un apposito modulo, che costituisce la dichiarazione ISEE, con validità annuale.

L'amministrazione effettua, obbligatoriamente, tutte le verifiche necessarie; le false dichiarazioni sono punite penalmente.

La dichiarazione sostitutiva si presenta una sola volta e l'ente che la riceve rilascia una certificazione, che può valere anche per altre prestazioni.

La dichiarazione ISEE non è obbligatoria per i servizi offerti alla generalità dei cittadini, mentre è obbligatoria per quei servizi che sono disponibili solo per una parte dei cittadini, secondo criteri di accesso basati sull'ISEE, per cui la mancata presentazione comporta l'applicazione della tariffa intera.

Molte delle prestazioni sociali rivolte a persona con handicap permanente grave (superiore al 66%), nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'ASL, sono agevolate, per cui richiedono la dichiarazione ISEE. La complessità della sua compilazione non favorisce il «fai da te» e perciò, al fine di evitare errori e la conseguente perdita del diritto all'accesso alle prestazioni agevolate, raccomandiamo di rivolgersi a strutture competenti (sindacato, patronato, CAAF).

### 8.8.2. Fornitura dei libri di testo scolastici

Molte famiglie, a settembre, devono fare i conti con il «caro-libri» e con le altre non indifferenti spese legate all'inizio della scuola, dalle cartelle «griffate» ai diari, dalla cancelleria ai quaderni.

Gli alunni che appartengono alle famiglie meno abbienti hanno diritto alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo scolastici (legge n. 448/98, art. 7).

L'accesso a tale diritto riguarda i nuclei familiari con reddito, valutato ai fini ISEE, equivalente o inferiore ad una somma fissata dal d.p.c.m. n. 320/99, che è il regolamento attuativo della legge n. 448/98, art. 7.

Per verificare se si ha diritto alla prestazione, si applicano i criteri del «riccometro» in base al quale sono erogati ormai la maggior parte dei servizi sociali.

### 8.9. Detrazione per i figli minori e per figli disabili

La legge n. 448/2001 (Legge finanziaria per il 2002), all'articolo 2, ha aumentato, con effetto dal 2002, la detrazione per ciascun figlio a carico (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o adottati), elevandola a 516,46 euro, ai contribuenti con reddito complessivo non superiore:

- ⇒ a 36.151,98 euro - per 1 figlio a carico;
- ⇒ a 41.316,55 euro - per 2 figli a carico;
- ⇒ a 46.481,12 euro - per 3 figli a carico

Non è previsto alcun limite di reddito nel caso i figli minori a carico siano 4 o di più. L'aumento della detrazione sale, invece, a 774,69 euro per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92.

#### *Nota*

Se non spetta la detrazione di 516,46 euro per i figli a carico, la detrazione nel 2002 è di 303,68 euro, e di 336,73 euro per i figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi i 51.645, 69 euro: in questo caso, la detrazione è aumentata di ulteriori 123, 95 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Attenzione!! I riferimenti tariffari sono relativi alla Legge Finanziaria per il 2002 quindi non aggiornati!(da aggiornare annualmente).

### 8.10. Esenzione TOSAP

Le occupazioni di suolo o spazio pubblico effettuate, anche abusivamente, su strade, piazze o su beni appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune, Provincia, Regione, Stato, con giurisdizione del Comune, sono soggette al pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).

Dietro richiesta circostanziata dell'interessato, il Comune rilascia un'autorizzazione, o concessione, con validità temporanea o permanente. L'importo della TOSAP è determinato in base a misure

metriche tariffarie e alla classificazione di categoria di importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici previste in apposito Regolamento comunale, periodicamente aggiornato e approvato dal Consiglio comunale.

I soggetti portatori di handicap hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione delle aree pubbliche comunali e/o provinciali (passi carrabili, scivoli, porte di accesso ecc.), utili ad agevolare il transito dei veicoli per la guida e la mobilità del disabile o, comunque, utilizzati dal disabile (circolare del Ministero delle Finanze n. 13/94, in applicazione del d.lgs. n. 507/93, art. 49, e del d.lgs. n. 566/93).

### **8.11. Quota di riserva di alloggi per disabili**

I disabili gravi, o con ridotte o impedito capacità motorie, o i loro nuclei familiari, hanno diritto a finanziamenti per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, con tipologia idonea o adattata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati (legge 104/92, art. 31).

I suddetti contributi sono concessi in conto capitale, dal Comitato esecutivo del CER, su indicazione della Regione, direttamente:

- ⇒ ai Comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi, sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruente di contributo pubblico;
- ⇒ agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a disabili gravi o con ridotte o impedito capacità motorie, o ai loro nuclei familiari.

### **8.12. Agevolazioni telefoniche per le persone con disabilità**

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007 è stata pubblicata una Deliberazione ([3 ottobre 2007, n. 514/CONS](#)) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che introduce - su indicazione di Direttive Comunitarie - nuove agevolazioni per le persone con disabilità.

L'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** è un ente indipendente ed autonomo istituito per legge, che ha il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumatori e i cittadini. Alle sue indicazioni si devono adeguare tutti i fornitori di servizi telefonici di rete fissa e mobile oltre che di servizi internet.

La Deliberazione 514/CONS prevede nuove agevolazioni per i ciechi totali e per le persone sorde (con certificazione di sordomutismo).

Altre agevolazioni per le altre tipologie di disabilità erano già previste, le riassumiamo alla fine di questo documento.

#### **8.12.1. Agevolazioni telefoniche per i sordi**

Alle persone sorde viene riconosciuta l'**esenzione** dal pagamento del **canone mensile sulla telefonia fissa**. Non sono invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico.

---

Sono considerate persone sorde quelle in possesso del **certificato di sordomutismo** (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione (non quindi a ipoacusici o persone con sordità acquisita dopo la nascita o dopo la fase prelinguale). L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con il sordo.

La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'operatore telefonico.

Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto dalla precedente Deliberazione [1 giugno 2000, n. 314/00/CONS](#) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che condizionava l'**esenzione totale** dal pagamento del canone, al possesso del **DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi)**, requisito non più richiesto.

Altra facilitazione: gli operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda almeno **50 SMS** (brevi messaggi di testo) al giorno nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni. L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione.

La Deliberazione non fa riferimento alcuno alle carte ricaricabili.

### **8.12.2. Agevolazioni telefoniche per i ciechi**

Per i ciechi le nuove agevolazioni previste riguardano l'**accesso ad internet da postazione fissa** (cioè non sono ammesse agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare). Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente **90 ore mensili di navigazione** in internet. Si tratta di un monte ore significativo per chi non abbia sottoscritto, o sottoscriva, contratti (es. cosiddetti "Flat ADSL") che non prevedano limiti orari.

Si consiglia di comparare le offerte (con limite orario e senza limite orario, tenendo in considerazione anche l'eventuale tetto massimo di MegaBytes scaricabili) prima di sottoscrivere o modificare l'abbonamento e il relativo piano tariffario.

Le agevolazioni spettano ai **ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento** e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Sono estese, come per i sordi, all'abbonato che conviva con la persona disabile. Per accedere alle nuove facilitazioni è necessario presentare la certificazione sanitaria (Verbale della Commissione dell'Azienda Usl) e, nel caso siano richieste da un convivente, lo "stato-famiglia" (autocertificabile).

Anche in questo caso è previsto l'obbligo per l'abbonato convivente di comunicare tempestivamente il caso che il cieco abbia cessato di far parte del nucleo.

---

Tutti i trattamenti di favore previsti dalla Deliberazione possono essere sottoscritti in occasione di un nuovo abbonamento oppure possono essere attivati modificando il "profilo tariffario" di un abbonamento già in essere.

### **Le agevolazioni telefoniche per disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" (già previste)**

Nel giugno del 2000 ([1 giugno 2000, n. 314/00/CONS](#)) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una **riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento**. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sul consumo di scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.

Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in difficoltà economica, **non deve** cioè superare un livello di reddito di 6713,93 euro l'anno, determinato in base all'**ISEE** (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), cioè del famoso redditometro di cui tanto si parla. In estrema sintesi ricordiamo che l'ISEE viene calcolato sommando redditi e patrimoni del nucleo e suddividendoli per indicatori che aumentano con il numero dei componenti la famiglia, cioè quanto più è numeroso il nucleo familiare tanto più basso è l'ISEE.

Alcuni correttivi ulteriori sono previsti per quei nuclei in cui sia presente un anziano, un disabile o minori.

Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Una volta in possesso di quel documento, che andrà ripresentato ogni anno, si potrà richiedere all'operatore di telefonia fissa la riduzione del 50% del canone di abbonamento.

Un'ultima agevolazione, più datata nel tempo, riguarda la **telefonia mobile**.

Riconoscendo che il telefono cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di soccorso per le persone con disabilità, il Legislatore ha previsto una specifica **esenzione** dal pagamento della relativa **tassa di concessione governativa** dovuta mensilmente per chi è abbonato.

Il riferimento legislativo è il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo VI, articolo della tariffa 3661 - 21) che prevede che la tassa non sia dovuta "per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi in seguito a perdita anatomico o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti.

L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento". Talvolta non viene ritenuta sufficiente la certificazione di invalidità già in possesso della persona disabile che quindi si deve rivolgere alla propria Azienda Usi per ottenere una ulteriore specifica attestazione.

### **8.13. Aggravamento delle sanzioni penali se l'offeso è un portatore di handicap**

«Qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75.

---

Per i procedimenti penali previsti per i reati di cui sopra, è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare» (legge n. 104/92, art. 36, avente per titolo «Aggravamento delle sanzioni penali»).

I reati previsti dai citati articoli del Codice penale sono esposti nella seguente tabella.

| <b>Articoli del Codice penale</b>         | <b>Reato contemplato</b>  |
|---|---|
| Artt. 519 - 520 - 521 - 522 - 523         | Violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto, corruzione di minorenne |
| Artt. 527                                 | Atti osceni in luogo pubblico   |
| Artt. 628                                 | Rapina  |
| Titolo XII del libro II del Codice penale | Delitti contro: la persona; la libertà individuale; la libertà personale    |
| Legge n. 75/58                            | Sfruttamento della prostituzione  |

#### **8.14. Detraibilità spese per i sordomuti**

La legge n. 448/2001 (Legge finanziaria per il 2002) all'articolo 2, comma 4, prevede la detrazione del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge n. 381/70.